

**RICAVI**

<b>Descrizione</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>		
Rettifiche di valore	1.397.002,66	1.205.161,96
Riprese di valore da valutazione	15.481,28	109.704,00
<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>1.412.483,94</b>	<b>1.314.865,96</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>309.464.212,02</b>	<b>294.283.339,08</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>309.464.212,02</b>	<b>294.283.339,08</b>

### Premessa sull'ENPAF ed attività svolte

L'ENPAF - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, è una fondazione di diritto privato; cura l'attività di riscossione e gestione della contribuzione dei farmacisti iscritti e di quella oggettiva dello 0,90% ex art. 5 legge n. 395/77 e provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche, nonché delle prestazioni di assistenza e delle indennità di maternità, secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento e dalla Legge.

Dal mese di novembre dell'anno 2000 l'ENPAF si è trasformato in fondazione di diritto privato, in forza di quanto dispone il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del suddetto decreto "gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro ed assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni".

Sempre l'art. 1 citato prevede che gli enti trasformati continuino a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione.

L'art. 1, c. 763 della legge n. 296/2006 ha modificato l'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995 riconducendo ad un arco temporale non inferiore a trenta anni la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994; l'ENPAF, dalla data della sua privatizzazione ha, comunque, sempre adottato bilanci tecnici che proiettano la stabilità della gestione nell'arco di un quarantennio.

Il recente decreto ministeriale 29.11.2007 "determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" emanato in attuazione dell'art. 1, c. 763 della l. n. 296/2006, all'art. 5, ha stabilito che la riserva legale vada riferita a cinque annualità delle pensioni correnti.

Si rammenta che l'art. 1, comma 4, lettera c) del d.lgs. 509/94, come integrato dall'art. 59, comma 20, della legge n. 449/1997 aveva stabilito, invece, che l'importo della riserva dovesse essere determinato in cinque annualità delle pensioni in carico nel 1994, il limite di legge doveva essere raggiunto entro dieci anni dalla trasformazione delle Casse dei professionisti in persone giuridiche di diritto privato.

Come previsto dall'art. 4 c. 1 del d.lgs. n. 509/94, "le associazioni e le fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza sono iscritte di diritto nell'apposito Albo nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali".

L'ENPAF è iscritto al n. 20 del predetto Albo.

### Limiti all'autonomia e controlli sulle Casse professionali

L'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede che "le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile (...) nel rispetto dei limiti connessi alla natura pubblica dell'attività svolta".

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/94 stabilisce che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale. Si aggiunga che secondo quanto recentemente previsto dalla l. n. 296/2006 i provvedimenti di riequilibrio devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tenendo conto, comunque, dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'obbligatorietà del bilancio tecnico è stabilita dall'art. 26 dello Statuto dell'Ente e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509/94. In proposito si evidenzia che l'ultimo bilancio tecnico-attuariale è stato redatto al 31.12.2006; il documento considera l'evoluzione della gestione previdenziale fino al 2056, valutando un arco temporale di 50 anni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 29 novembre 2007.

Tra le forme di controllo sulle Casse professionali, rientrano il controllo contabile ed altre forme di controllo gestionale da parte dei ministeri competenti. Si aggiunga che i bilanci, preventivi e consuntivi, sono soggetti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge n. 259/1958. L'ENPAF è altresì soggetto alle verifiche del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e della Commissione Bicamerale di controllo enti di previdenza e assistenza.

In merito alle competenze del collegio sindacale si evidenzia che, in base all'art. 1, comma 159 della legge n. 311/2004, limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile. Per gli enti di previdenza, dunque, non ha effetto la riforma del diritto societario che ha modificato le funzioni del collegio sindacale sottraendogli il controllo contabile attribuito al soggetto incaricato della revisione.

Il c. 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede inoltre: "i rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (ovvero il registro dei revisori contabili)".

### Bilancio tecnico attuariale

Come già rappresentato l'Ente ha l'obbligo di sottoporre, almeno con cadenza triennale, il bilancio a verifica attuariale. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del DM 29 novembre 2007, in sede di prima applicazione, è stato redatto il bilancio tecnico al 31.12.2006 entro sei mesi dall'emanazione del decreto stesso.

Dall'esame del bilancio tecnico attuariale al 31.12.06, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 6 del 20 novembre 2008, emergono costanti avanzi di esercizio dal 2006 al 2056 con un incremento del patrimonio che dai 925 milioni di euro raggiungerà gli 8.912 milioni di euro al trentennio e i 24.698 milioni di euro al termine del cinquantennio. Quanto alla riserva questa, rapportata alle prestazioni pensionistiche erogate nell'ambito di ciascun anno, è prevista in crescita costante da 7,15 volte fino a 31,73 volte le pensioni in essere al trentennio e 73,82 volte le prestazioni stesse al termine della proiezione, ossia al 2056.

#### Eventuale appartenenza a un Gruppo

L'ENPAF non appartiene a nessun gruppo societario che possa esercitare attività di direzione e di coordinamento.

Tale circostanza, connotata allo status giuridico di fondazione di diritto privato dell'ENPAF, deriva dal fatto che il patrimonio dell'Ente è rappresentato esclusivamente dalle riserve di legge, alimentate dagli avanzi di gestione realizzati negli esercizi.

#### Criteri di Formazione

Il bilancio redatto dall'ENPAF è conforme agli schemi dettati dal Ministero del Tesoro RGS IGF Div. VI 08.07.1996, recepiti nella deliberazione consiliare n. 28 del 27 maggio 2004, ed ai principi di redazione e criteri di valutazione contenuti negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Tale schema di bilancio è quello che meglio rappresenta la composizione del patrimonio di un ente di previdenza ed i relativi impieghi e che riflette, da un punto di vista economico, la reale connotazione dell'ENPAF.

I criteri di redazione del bilancio contenuti negli artt. 2423 e segg. del Codice Civile sono stati ulteriormente interpretati utilizzando i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La presente nota integrativa costituisce, così come anche previsto nell'art. 2423 del c.c., parte integrante del bilancio d'esercizio.

#### Criteri di valutazione

Si evidenzia che per la contabilizzazione dei ricavi per contributi e degli oneri per prestazioni istituzionali, sono stati adottati criteri contabili coerenti con il sistema previdenziale "a ripartizione", che escludono la correlazione, per competenza, tra ricavi per contributi e oneri per prestazioni previdenziali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa sugli enti previdenziali, per i quali l'equilibrio della gestione viene garantito dal patrimonio netto dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della Fondazione nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

In applicazione del principio di prudenza, si è proceduto alla rilevazione di perdite probabili non ancora manifestatesi (in via esemplificativa, si pensi alle minusvalenze contabilizzate anche se non effettivamente realizzate sui titoli in essere al 31 dicembre 2007), mentre non sono stati rilevati gli utili da non riconoscere in quanto non realizzati (in via esemplificativa, si richiama il caso della mancata rilevazione delle plusvalenze implicite sui titoli).

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione, che tiene conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, conduce ad esprimere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

#### Deroghe

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, non si registrano deroghe ai principi generali fin qui menzionati (e non si è ritenuto di modificare i criteri di valutazione contenuti nella nota integrativa).

Ai fini di una migliore trasparenza e chiarezza nei dati di bilancio si è ritenuto di esporre le immobilizzazioni materiali, i titoli e i crediti verso iscritti, al netto dei relativi fondi rettificativi.

Le movimentazioni di tali fondi risultano, comunque, esposte nella relativa sezione della nota integrativa.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

#### Immobilizzazioni

##### **Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

### **Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, fatto salvo quanto si dirà in seguito per i fabbricati già presenti alla data della intervenuta delibera di privatizzazione dell'ENPAF.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. In proposito, rinviando per ulteriori dettagli alla nota integrativa, si rappresenta che, a partire dall'esercizio 2008, l'Ente, per quanto riguarda il proprio patrimonio immobiliare, ha ritenuto di dover rideterminare l'aliquota di ammortamento da 3% a 1,5% in considerazione di una più corretta stima della vita utile residua dei beni che fanno parte del patrimonio stesso.

Le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio corrente sono le seguenti:

- terreni e fabbricati: 1,5%
- attrezzature: 20%
- altri beni: 10%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Il costo degli immobili fu rivalutato sulla base del valore catastale (ulteriormente incrementato del 5%) in forza della deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ente n. 3 del 28 giugno 2000. Tale deliberazione è stata adottata all'atto della trasformazione dell'Ente medesimo in persona giuridica di diritto privato ed ha riguardato unicamente i beni immobili di cui l'ENPAF era proprietario a quella data. Il bilancio consuntivo 2000, nel quale è stata esposta detta rivalutazione, è stato esaminato senza rilievi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 31916 del 14 settembre 2001.

Nonostante tale rivalutazione, i valori degli immobili in bilancio risultano comunque inferiori all'eventuale realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria, che presentano i requisiti per la capitalizzazione in quanto determinano un incremento di valore del bene cui si riferiscono, ampliandone l'utilità futura, sono iscritti a diretto incremento del bene materiale.

Il relativo onere è sistematicamente ammortizzato in base alla residua possibilità di utilizzazione stimata secondo le aliquote sopra menzionate.

Si precisa che l'ENPAF ha deciso di non avvalersi, per quanto riguarda il proprio patrimonio immobiliare, della facoltà di cui all'art. 15, commi 16 e ss. del DL n. 185/2008 convertito in l. n. 2/2009 e successivamente modificato dal DL n. 5/2009, che prevede che i soggetti IRES, tra cui rientra l'ENPAF, possano rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 e presenti anche nell'esercizio successivo, ad eccezione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o scambio è destinata l'attività di impresa.

L'applicazione della disposizione, che determina anche un effetto fiscale (applicazione di imposta sostitutiva sulle plusvalenze), è stata ritenuta non necessaria considerato il livello di patrimonializzazione raggiunto dall'ENPAF, anche ai fini dell'importo della riserva fissato dalla legge a cinque annualità delle pensioni in essere.

#### Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le possibilità di recupero confermate dai legali dell'Ente.

#### Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

#### Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

#### Immobilizzazioni finanziarie

I titoli immobilizzati, esclusivamente quelli obbligazionari, destinati a rimanere nel portafoglio dell'Ente fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto e sono riclassificati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e si è inoltre provveduto alla rilevazione del premio (od onere) di sottoscrizione.

Il premio (od onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per tutto il tempo del possesso del titolo, di norma coincidente con la durata dello stesso.

Rinviando per ulteriori dettagli alla nota integrativa, si rileva che tra i titoli immobilizzati si è proceduto alla svalutazione integrale delle obbligazioni emesse da Lehman Brothers e da Alitalia a causa delle procedure concorsuali che hanno riguardato le due società emittenti, mentre, tutti gli altri titoli obbligazionari non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Si rammenta che proprio allo scopo di controllare che rispetto ai titoli immobilizzati non si configuri una perdita durevole di valore questi vengono mensilmente monitorati.

#### Titoli non immobilizzati.

Per quanto riguarda la valorizzazione del portafoglio azionario, occorre premettere che l'ENPAF ha deciso di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, c. 13 del DL n. 185/2008 convertito in l. n. 2/2009.

In considerazione della eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la disposizione ha previsto che i soggetti, come l'ENPAF, che non adottano i principi contabili internazionali, possono valutare, nel bilancio di esercizio 2008, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio e, quindi, non immobilizzati, in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato e, quindi, nel caso dell'ENPAF dal bilancio di esercizio 2007, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite che presentando carattere durevole non sono ascrivibili alla situazione di eccezionale turbolenza dei mercati manifestatasi nel secondo semestre del 2008.

Nella sostanza, la disposizione avrebbe consentito di non iscrivere a conto economico le perdite registrate, nel corso del 2008, relativamente ai titoli azionari del portafoglio dell'ENPAF a causa dell'andamento fortemente negativo dei corsi borsistici.

L'applicazione della norma è stata valutata non necessaria, alla luce dell'andamento complessivamente positivo della gestione finanziaria che ha fatto registrare un rendimento netto di poco superiore al 2% ed è stata, pertanto, in grado di assorbire sia le perdite del comparto azionario che il default di Lehman Brothers.

Dunque, nell'ambito dei titoli non immobilizzati, iscritti tra le attività finanziarie, le azioni sono state valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il metodo del costo medio ponderato.

Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è soprattutto la Borsa Valori di Milano. Per i titoli esteri, si è fatto riferimento alle quotazioni dei relativi mercati ufficiali.

Il valore di mercato corrisponde alla media delle quotazioni dell'ultimo mese dell'esercizio.

Le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio valutativo menzionato sono state iscritte nel conto economico tra le "Rettifiche di valore".

Per i titoli non quotati, si è fatto riferimento a quotazioni di titoli simili (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).

Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, il ripristino del costo originario avviene attraverso la rilevazione delle riprese di valore tra le "Rettifiche di valore" all'interno delle poste positive del conto economico.